



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2020

tra

XXXX XXXXXX

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

Oggi **15/11/2022** a ore **9.00** il Giudice, dott. xxxxxx xxxxxx, dà atto che:

Per **XXXX XXXXXX** l'Avv. LO BUE IRENE, l'Avv. MICELI WALTER, l'Avv. GANCI FABIO e l'Avv. RINALDI GIOVANNI hanno depositato le note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice Del Lavoro

XXXX XXXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxx/2020** promossa da:

XXXX XXXXXX (C.F. xxxxxxxxxxxxxx), elettivamente domiciliato in xxxx xxxxx n. x xxxxx xxx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI;

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;

RESISTENTE/I

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 05.06.2020, xxxx xxx xxx, dipendente del MIUR in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, premettendo di aver accumulato un residuo di ferie non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico e il numero giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti, ha chiesto la condanna del Ministero alla corresponsione in suo favore della relativa indennità sostitutiva.

Si è costituito il MIUR, anche con le sue articolazioni territoriali, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata col rito della trattazione scritta.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono, condividendo questo Giudice le argomentazioni sviluppate nella decisione del Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..

Al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico.

L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi poneva le seguenti norme: "1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi dell'anno scolastico di sospensione delle lezioni.

È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. decreto legge spending review, convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: "(1)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non

danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.

La legge n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “(i)l presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.

La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “(i)l personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Tale disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.

Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che "(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro" e che "(l)e clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".

In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, la docente Crescenti avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti durante gli stessi a domanda.

La parte ricorrente ha calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico oggetto di causa, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati il numero di giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico.

Il Ministero, su cui incombeva l'onere di provare la fruizione di ulteriori giorni di ferie da parte della parte ricorrente, ha eccepito quanto segue: “ (...) *Attesa l'assegnazione ad una classe iniziale del percorso di studi, il docente non ha partecipato ad esami finali, risultando impegnato nella sola giornata di scrutinio del 9.6.2018. A ciò si aggiunga che l'a.s. 2017/18 è iniziato il 15.9.2017 ed è terminato il 7.6.2018 e che il Consiglio d'Istituto con delibera del 23.6.2017 ha disposto la chiusura della scuola per l'a.s. successivo nei giorni di sabato 9.12.2017 e 23.12.2017 e 30.4.2017. Nel periodo natalizio, dunque, la chiusura della scuola ha riguardato i giorni del 23-25-26.12.2017 e 1-6.1.2018 (all. n. 2). Ulteriore sospensione, inoltre, è stata disposta nei giorni 3-5-6.3.2018 a seguito delle consultazioni elettorali per le quali l'Istituzione Scolastica de qua ha svolto le funzioni di seggio elettorale (all. n. 3). La sospensione delle attività didattiche nel periodo pasquale ha interessato le giornate del 29-30-31.3.2018 e 3.4.2018, mentre la scuola è stata chiusa il 1° e il 2 aprile.*

Ai fini che rilevano in questa sede si consideri, inoltre, che un'anzianità di servizio maturata dal docente all'atto dell'assunzione presso la predetta Istituzione Scolastica risultava inferiore ai 3 anni, avendo lo stesso prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione solo a partire dall'a.s. 2016/17 (all. n. 4). Per completezza, si evidenzia che il docente beneficiava del sabato, quale giorno libero settimanale.

Ciò premesso, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, i giorni di ferie dal medesimo maturati

nell'a.s. 2017/18 erano pari a 23,50 a fronte di 283 giorni di servizio. Non è corretto, invece, il dato concernente i giorni di sospensione delle attività didattiche, i quali superano significativamente i 13 indicati dal Sig. Capoccia.

Innanzitutto, nel periodo ricompreso fra il 23.12.2017 e il 6.1.2018, esclusi i giorni di chiusura e le domeniche, i giorni di sospensione, valutabili ai fini che qui rilevano, sono 8 (27-28-29-30.12.2017 e 2-3-4-5.1.2018); con riferimento alle festività pasquali, invece, la sospensione delle attività didattiche ha interessato 4 giorni: 29-30-31.3.2018 e 3.4.2018 (a fronte di una chiusura della scuola nei giorni 1-2.4.2018. Ulteriori 2 giorni di sospensione debbono essere considerati - al netto di sabato 3.3.2018, giorno libero del Capoccia - in considerazione delle predette attività elettorali svoltesi presso la scuola secondaria di I grado "Muratori" di Vignola.

Ai 14 giorni di sospensione, così come sopra indicati, debbono sommarsi quelli ricompresi, al netto delle domeniche, dall'11.6.2018 al 30.6.2018, pari a giorni 17, nel corso dei quali il docente ben avrebbe potuto usufruire delle ferie.

Alla luce di tali premesse e considerata la formula matematica da applicare nel caso di specie, il saldo fra le ferie maturate dal ricorrente nell'a.s. 2017/2018 (23,50) e i giorni di sospensione delle attività didattiche (12+2 +17) è negativo e, come tale, indicativo dell'assenza di ferie da monetizzare nel suo interesse (23,50 - 31 = - 7,50) (...)".

Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione "quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, e all'argomento sostenuto dal Ministero secondo cui la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno e nei giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: "l'impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono "automaticamente spesi" durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente - durante l'anno scolastico - può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle ferie - ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie - durante l'anno scolastico, la lettura del comma 8 laddove prevede la locuzione "quelli in cui è consentito" nel senso inteso dal MIUR determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da parte del docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico - a

condizione di non gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal MIUR per cui nell'ambito delle lezioni "sospese" dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori al 15 settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi "giorni obbligatori di ferie". Così però non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi implicitamente "in ferie" bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso" (sentenza 10.05.2020, n. 22).

Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi, anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti nonché debba essere pianificata la programmazione dell'attività didattica per l'anno scolastico.

Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli "scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative", incombenze menzionate dal comma 54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini *et similia* ma si compiono le attività prodromiche

all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie solo perché non sono calendarizzate specifiche attività.

A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL 2006/2009, all'art. 13, comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle lezioni: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più esteso.

Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L.¹ comparto scuola del 29/11/2007 prevedeva che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruiti nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni.

Pertanto, dal monte dei giorni ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell'anno di riferimento e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come dedotto in giudizio e quantificato da parte ricorrente.

Specificamente, in relazione alla quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente, sulla base dei giorni di ferie non goduti calcolati nel ricorso con le modalità sopra indicate, si ribadisce come il Ministero non abbia indicato ulteriori giorni di ferie fruiti a richiesta dal ricorrente, ma abbia sottratto dal monte residuo i giorni di sospensione e le giornate lavorative intercorse tra la fine delle lezioni e il 30 giugno mentre – per le ragioni sopra espresse – solo i primi vanno scomputati dal totale dei giorni maturati (operazione peraltro già compiuta dalla parte ricorrente in ricorso).

Il Ministero deve essere pertanto condannato a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di indennità

¹ Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.

sostitutiva per le ferie non godute nell'anno scolastico 2017/2018 l'importo complessivo di €. 865,23 (13,5 giorni) come sopra quantificato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00), e si determina in € 800 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- 1) **Accerta e dichiara** il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2017/2018 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti;
- 2) **Condanna** il Ministero resistente al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi € 865,23 per l'anno scolastico 2017/2018, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
- 3) **Condanna** il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Modena, 15 novembre 2022

Il Giudice Del Lavoro

XXXXXX XXXXXXX